

Roma, 6 febbraio 2020

Alle Imprese di pesca
Loro sedi

Oggetto: Modalità applicative del FIS PESCA

Le parti stipulanti il sistema della bilateralità del settore pesca, in attuazione dell'accordo di rinnovo del CCNL del 19.03.2019, contratto collettivo di riferimento del settore, hanno previsto che le imprese siano tenute a partire dal mese di gennaio 2020, ad aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FIS - PESCA).

In particolare, le suddette imprese, in applicazione al CCNL per i marittimi imbarcati sui natanti esercenti la pesca marittima sono tenute ad iscrivere al Fondo i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato.

(1) Adesione alla Contribuzione

L'iscrizione o la cessazione dei lavoratori, da effettuarsi in occasione rispettivamente del primo o dell'ultimo versamento mensile, si realizza con l'indicazione nella parte degli enti bilaterali del modello Uniemens.

L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento a carico del datore di lavoro, nel momento in cui sia stata effettuata la comunicazione di cui al precedente punto, (indispensabile per la corretta attribuzione dei contributi nominalmente in capo a ciascun lavoratore per il quale viene così confermata ed aggiornata mensilmente la copertura della polizza sanitaria integrativa).

Ai sensi di quanto previsto dal CCNL, la misura di contribuzione è pari a € 10,00 per ciascun dipendente in forza sia a tempo determinato che indeterminato, e decorrerà dal mese di assunzione.

Se l'iscrizione o cessazione avvengono nel corso del mese, la contribuzione è dovuta per intero.

(2) Modalità di versamento F24

Il versamento deve essere effettuato con cadenza mensile mediante modello F24 compilando gli appositi campi della sezione Inps come segue:



FEDERPESCA

- 1) Nel campo Causale contributo, in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati" deve essere inserito il codice **CCNL** (codice utilizzato anche per il versamento mensile al Fondo EBIPESCA);
- 2) Nel campo "codice sede" il codice della sede territorialmente competente;
- 3) Nel campo "matricola Inps" la matricola dell'azienda interessata;
- 4) Nel campo "periodo competente" è indicato il mese e l'anno di competenza nel formato MM/AAAA; la colonna "a/mm/aaa" non deve essere valorizzata;
- 5) L'importo del contributo dovuto.

(3) Compilazione Mod. Uniemens

Le quote versate tramite il mod. F24 a favore del Fondo sanitario, devono essere indicate nel modello Uniemens, per consentire al FIS Pesca di attribuire al lavoratore i versamenti effettuati garantendo a quest'ultimo il diritto alle prestazioni.

I datori di lavoro interessati, compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:

- All'interno dei < Denunce individuali >, < Dati retribuiti >, < Dati particolari >, valorizzeranno l'elemento < Conv. Bilaterali > inserendo nell'elemento <conv > in corrispondenza di < Cod. Conv. > il valore **CCNL**;
- In corrispondenza dell'elemento < importo >, l'importo a livello individuale, del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice. L'elemento contiene l'attributo < Periodo > in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato in F24 espresso nella forma " AAAA-MM".

Si specifica che il codice **CCNL**, utilizzato sia nel modello F24 sia nel flusso Uniemens, è lo stesso utilizzato tanto per assolvere alla contribuzione EBIPESCA che per assolvere alla contribuzione del FIS-Pesca e quindi nell'esposizione gli importi vanno sommati e indicati in un unico rigo con codice CCNL. Ai fini della corretta imputazione dei contributi si avverte che il versamento al FIS-Pesca sarà considerato conforme, garantendo quindi l'accesso alle prestazioni assicurative, una volta accertata l'effettiva copertura del lavoratore sulla base della comunicazione e del versamento del relativo contributo aggiuntivo rispetto alla contribuzione EBIPESCA, in virtù della completa applicazione del Contributo Collettivo in tutti i suoi istituti economici e normativi.

(4) Prestazioni e aventi diritto

Il Fondo garantisce ai lavoratori aderenti e loro familiari, prestazioni di assistenza sanitaria attraverso il regime di erogazione in forma indiretta o in regime rimborsuale.

Le prestazioni sono garantite ai lavoratori precedentemente menzionati, al coniuge, al convivente more uxorio e ai figli, questi ultimi se a carico, risultanti dallo stato di famiglia.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA



FEDERPESCA

L'accesso alle prestazioni, relativamente ai lavoratori che risulteranno regolarmente iscritti alla data del 01.01.2020 e per i quali siano state osservate le comunicazioni e il pagamento dei contributi di cui sopra, avverrà a partire dal 01.04.2020, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento del Fondo.

La richiesta di rimborso delle spese mediche documentate potrà essere introdotta, ferma restando la decorrenza suddetta, a partire dal 01.07.2020.

Quanto ai lavoratori che risulteranno iscritti in data successiva all'avvio dell'operatività del Fondo, l'accesso alle prestazioni avverrà a partire dal compimento di 3 mesi di costanza di lavoro.

Le modalità e i limiti dei rimborsi così come l'elenco delle prestazioni in convenzione, sono riportati nel Nomenclatore/Tariffario consultabile nella sezione normativa del sito internet.

(5) Contribuzione a carico dell'Azienda

L'art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153, ha previsto la totale esclusione, dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, dei contributi a delle somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. A fronte di tale esclusione dalla base imponibile, i contributi e le somme di cui sopra a carico del datore di lavoro sono soggette ad un contributo di solidarietà INPS nella misura del 10%, interamente a carico del datore di lavoro, a favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori, così come previsto dalla Legge 01 giugno 1991 n. 166, art.9 bis. Detto contributo, nella misura di € 1,00 per ciascun lavoratore, dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro, mediante inserimento del modello Uniemens con codice M900, e di conseguenza versato con il totale dei contributi nel modello F24 di competenza.

Per ogni chiarimento in proposito è possibile consultare gli uffici di Federpesca.

Il Presidente
(Dott. Luigi Giannini)